

ALLEGATO B) AL REGOLAMENTO

NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI E IL PERSONALE (CODICE ETICO)

L'obiettivo primario del presente codice etico è rendere comuni e diffusi i valori in cui Rimedia si riconosce.

Rimedia considera base imprescindibile del suo operato l'osservanza di valori quali il rispetto, la correttezza e la lealtà, pertanto, oltre alla conformità alla Costituzione, alle leggi e alle convenzioni internazionali, esige che tali principi etici informino l'operato di tutti i destinatari del presente codice.

Per quanto detto, tutti coloro i quali svolgono attività professionale e/o lavorativa all'interno di Rimedia o in favore dei clienti di Rimedia sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme di legge e dei rispettivi codici deontologici, delle seguenti norme di comportamento:

I. Non discriminazione

1. Tutte le attività svolte devono essere ispirate al rispetto di tutti gli esseri umani senza distinzione di nazionalità, razza, età, sesso, ideologia, religione, orientamento sessuale, condizione socio-economica, abilità fisica e mentale.

II. Formazione

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti, come previsto dal d.lgs. 28/2010, dal D.M. 180/2010 e dalle indicazioni del Comitato Scientifico.

III. Professionalità

1. Il mediatore che accetta l'incarico:
 - deve essere certo di poter assolvere il proprio compito con la competenza richiestagli e secondo le sue qualificazioni personali;
 - deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
 - si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento di mediazione dell'Organismo.

IV. Imparzialità

1. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità ai sensi dell'art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 28/2010. Egli si impegna inoltre a comunicare¹ al Responsabile dell'Organismo qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza² e imparzialità³ o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità⁴.
2. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale o qualora venga a mancare uno dei requisiti di cui all'art. II. Deve in ogni caso comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza; le parti possono dispensarlo dal rifiutare l'incarico.

V. Informativa

1. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio del primo incontro, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - il Regolamento di Mediazione dell'Organismo e le tariffe di mediazione (Allegato A);
 - le finalità e la natura del procedimento di conciliazione e il ruolo del mediatore e delle parti; gli obblighi di riservatezza a carico del Mediatore e delle parti stesse;

¹ Il mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità anche se questa possa, di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di Mediatore.

² Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti.

³ Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

⁴ Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione

2. Il Mediatore deve inoltre informare le parti della possibilità:
 - che alla procedura partecipino mediatori nella forma del tirocinio assistito;
 - di avvalersi dell'aiuto di tecnici, nominati fra gli albi dei consulenti e dei periti presso i Tribunali su espressa richiesta di almeno una delle parti e sempre che le stesse si impegnino a sostenerne le spese;
 - di avvalersi dell'aiuto di tecnici, nominati fra gli elenchi dell'Organismo stesso, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche;
 - di formulare la proposta ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 28/2010, e che detta proposta può provenire anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al conciliatore proponente;

VI. Professionalità

1. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta professionalità e diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia e non deve esercitare alcuna pressione sulle parti. Verifica, nel caso in cui le parti non partecipano personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.

VII. Proposta di conciliazione

1. Il mediatore, nello svolgimento della propria funzione, può formulare le proposte di conciliazione nel rispetto della legge, delle norme imperative e del Regolamento e, qualora tutte le parti gli facciano espressa richiesta di formulare la proposta di conciliazione, ha l'obbligo di provvedervi dopo aver verificato con particolare attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della lite.

VIII. Riservatezza

1. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Il mediatore non può comunicare al di fuori del procedimento, alle parti o ai loro difensori, le notizie riservate relative al procedimento di conciliazione.

IX. Valutazione del servizio

1. Il mediatore, al termine del procedimento, deve consegnare ad ogni parte la scheda per la valutazione del servizio di conciliazione (di cui all'art. 7, comma 5, lettera b, del D.M. n. 180/2010) e, previa compilazione e sottoscrizione della parte interessata, provvedere al deposito della scheda nella Segreteria della sede legale dell'Organismo.

X. Limiti

1. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale per una durata di sei mesi dalla conclusione della mediazione.

XI. Divieto di testimonianza'

1. E' fatto divieto al mediatore di testimoniare nel futuro giudizio sulle dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento ed, in tal caso, deve dichiarare di essere tenuto al segreto professionale imposto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010.

XII. Retribuzione

1. Durante la procedura è fatto assoluto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

XIII. Conflitto di interessi col cliente o con altre attività svolte da Rimedia

1. Qualora, nell'espletamento di uno specifico incarico, si renda necessario utilizzare uno dei servizi erogati da Rimedia diverso dalla mediazione e questo rischiasse di minare la credibilità, l'immagine o l'imparzialità di Rimedia, il professionista informerà tempestivamente il responsabile e provvederà ad individuare altra società che offra il servizio necessario secondo criteri di professionalità e competenza.
2. Qualora nell'espletamento di un incarico si realizzasse un conflitto fra gli interessi del cliente e quelli di Rimedia, il professionista dovrà dare prevalenza assoluta agli interessi del cliente ed informare Rimedia.

XIV. Tutela della privacy

1. Il Mediatore garantisce il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela dei dati personali e sensibili e della privacy (GDPR) e si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della propria attività, evitando ogni uso improprio. È vietata qualsiasi indagine non pertinente sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, sulla vita privata delle parti e dei collaboratori Rimedia che non siano direttamente pertinenti all'espletamento dell'incarico. Il Mediatore che svolge l'incarico è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e sensibili delle parti ed è tenuto al trattamento nel rispetto della *privacy policy* della società Rimedia Srl.

XV. Rispetto dell'immagine

1. I Mediatori, nello svolgimento delle loro attività, non dovranno commettere azioni o tenere comportamenti che possano compromettere l'immagine e la progettualità di Rimedia o danneggiarne i profili valoriali che caratterizzano la società ed il suo buon nome.

XVI. Sanzioni

1. Qualora Rimedia venisse a conoscenza della violazione di anche una sola delle disposizioni del presente codice etico, la stessa è autorizzata ad informare sia il Mediatore che le parti. Al Mediatore che non rispetta le norme del codice etico sarà revocato l'incarico e allo stesso non spetterà alcun compenso.
2. Il mancato rispetto del codice etico è considerato un fattore determinante negli equilibri di fiducia fra Rimedia e il Mediatore e può dar luogo, a seconda della gravità, alla sospensione o alla cancellazione dagli elenchi.
3. Qualora a contravvenire il presente codice etico fosse un dipendente di Rimedia, il comportamento sarà sanzionato in via disciplinare.